

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

***Misura 221
Imboschimento di terreni agricoli***

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche della Misura**
- 3 Condizioni di ammissibilità e individuazione dei beneficiari**
- 4 Ambiti territoriali di applicazione**
- 5 Terreni ammessi al sostegno**
- 6 Entità dell'aiuto e dei premi**
- 7 Domanda di adesione alla Misura 221**
- 8 Selezione delle domande di adesione alla Misura 221**
- 9 Domanda di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito**
- 10 Gestione finanziaria**
- 11 Domanda di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima**
- 12 Modalità di attuazione della Misura**
- 13 Istruttoria delle domande**
- 14 Materiale di moltiplicazione**
- 15 Cambio di beneficiario**
- 16 Controlli**
- 17 Perdita dei requisiti e inadempimenti**
- 18 Condizionalità**
- 19 Accordi Agroambientali Locali**
- 20 Riferimenti normativi**

Principali definizioni e abbreviazioni

- P.R.S.R. 2000-2006:** Piano Regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
- P.S.R. 2007-2013:** Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
- P.R.I.P.:** Programma Rurale Integrato Provinciale
- Domanda di aiuto:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3 lett. a) Reg. (CE) 1975/06)
- Domanda di pagamento:** domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3 lett. b) Reg. (CE) 1975/06)
- Condizionalità:** norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003
- Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti:** Linee guida, da approvare con specifico atto deliberativo regionale, finalizzate a garantire un'appropriate attuazione della Misura sul territorio, mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale regionale, contenenti dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi e sui livelli minimi di realizzazione di imboschimenti negli ambiti territoriali previsti ritenuti più idonei
- Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF):** prescrizioni approvate con deliberazione regionale n.182 in data 31 maggio 1995 (vedi L.R. 4 settembre 1981, n. 30; R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126)
- Piano di coltura e conservazione:** Piano che deve essere formulato, ai sensi dell'art. 5 delle PMPF, dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici (deve prevedere le operazioni di governo e di trattamento)
- Amministrazione competente:** Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla "governance" dei P.R.I.P.
- Piano Forestale Regionale (P.F.R.):** Piano approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 90 del 23 novembre 2006

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

La Misura intende incrementare l'utilizzo a fini forestali di superfici agricole, nelle aree di pianura e di collina.

L'attivazione delle Azioni riferibili alla Misura di Imboschimento di superfici agricole farà riferimento ai seguenti strumenti regionali:

- *Piano Forestale Regionale (P.F.R.);*
- *Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.*

2. Caratteristiche della Misura

La Misura si applica mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- *Azione 1 "Boschi Permanenti";*
- *Azione 2 "Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio";*
- *Azione 3 "Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile".*

Per il dettaglio relativo alle diverse Azioni si rimanda alle "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti" che saranno approvate dalla Giunta regionale.

3. Condizioni di ammissibilità e individuazione dei beneficiari

Il Reg. (CE) 1698/05 prevede il finanziamento di interventi di "imboschimento" di terreni agricoli attraverso il pagamento di un sostegno che, a seconda dei casi, può limitarsi alla copertura di parte dei costi di impianto o può anche estendersi alla copertura dei costi di manutenzione ed alla compensazione delle perdite di reddito provocate dall'intervento, assumendo pertanto in tali ultimi due casi la natura di premio annuale.

I sostegni a copertura dei costi di impianto sono riconoscibili ai "terreni di proprietà di privati o di loro associazione ovvero di comuni o loro associazioni", come specificato all'art. 42 del Reg. (CE) 1698/05 e all'art. 30 del Reg. (CE) 1974/06.

Relativamente alla compensazione della perdita di reddito, è previsto che la stessa sia a favore "degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato" (comma 1, punto c, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 31 comma 3 del Reg. (CE) 1974/2006, «agricoltore» è colui che dedica alle attività

agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

La normativa italiana stabilisce che la figura dell'agricoltore così individuata corrisponde all'Imprenditore Agricolo Professionale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004.

L'imprenditore agricolo professionale è colui il quale:

- *ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;*
- *dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%.*

4. Ambiti territoriali di applicazione

La Misura si applica negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, ambiti sopra richiamati.

Il dettaglio dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle Azioni è definito nei P.R.I.P. che assumono le zonizzazioni contenute negli elaborati cartografici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che dettagliano quanto già definito dal PTPR. Le zonizzazioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) specificano le esigenze ambientali dei territori e pertanto sono finalizzate a garantire una attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione e all'adattamento dell'ambiente locale.

L'obiettivo di concentrare gli imboschimenti di terreni agricoli in aree idonee per motivi ambientali (comma 6, art. 50 Reg. (CE) n. 1698/05), è perseguito con l'identificazione di "zone ammissibili" e di "aree preferenziali".

Per l'individuazione delle "zone ammissibili" e delle "aree preferenziali" si rimanda al paragrafo "Localizzazione" del paragrafo 5.3.2.7.1 del P.S.R. 2007-2013, come recepite nei P.R.I.P..

In ambiti periurbani possono essere considerate preferenziali unicamente le superfici ammissibili al sostegno (vedi paragrafo che segue) ricadenti negli "Ambiti agricoli periurbani" di cui all'art. A-20 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche.

Non potranno essere in alcun caso concessi i sostegni di cui alla Misura qui considerata per impianti i cui oneri di realizzazione siano stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica, con riferimento all'art. A-26 della citata L.R. 20/2000 e successive modifiche.

Al riguardo, le domande di imboschimento di terreni ricadenti in ambito urbano e perturbano, o comunque interessati da previsioni urbanistiche non riconducibili all'ordinario uso agricolo, potranno essere accolte solo se corredate da idonea dichiarazione del competente Ufficio comunale concernente:

- le garanzie sulla compatibilità delle previsioni d'uso previste con il mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione dell'intervento;
- l'attestazione che l'intervento medesimo non risulta già prescritto a titolo oneroso in riferimento al già citato art. A-26 della L.R. 20/2000;
- la sussistenza di eventuali accordi sulla gestione degli imboschimenti realizzati.

Non è infatti ammissibile la corresponsione di premi per "manutenzione" nei casi in cui, in seguito ad eventuali accordi, le cure colturali nei primi 5 anni di impegno fossero effettuate con onere a carico di Pubbliche Amministrazioni.

5. Terreni ammessi al sostegno

Gli artt. 36 e segg. del Reg. (CE) 1698/05 differenziano le Misure di imboschimento in funzione delle caratteristiche dei terreni interessati distinguendo esplicitamente i terreni agricoli da quelli oggetto di agricoltura estensiva e da quelli non agricoli. A valere sulla Misura 221, sono pertanto da accogliere domande riguardanti esclusivamente terreni definibili "agricoli" secondo quanto disposto nel P.S.R. 2007-2013.

La concessione di aiuti e premi per superfici per le quali gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale individuano previsioni non compatibili con il mantenimento dell'imboschimento non sono di norma ammessi. Superfici di fatto agricole, ma non individuate come tali negli strumenti urbanistici (vigenti od anche solo adottati) possono essere ammesse al sostegno solo se la domanda è corredata da idonea documentazione atta a garantire il mantenimento degli impegni per l'intera durata temporale prevista.

E' pertanto escluso il riconoscimento di causa di forza maggiore per modificazioni all'uso dei terreni connesse all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica, se non nel caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, a condizione che tale esproprio non fosse prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Come da art. 42, paragrafo 1, prima frase, del Reg. (CE) n. 1698/2005, il sostegno è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni.

Tale limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

L'articolo 30, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1974/2006 esclude dal campo di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del Regolamento (CE) n. 1698/2005:

- a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
- b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionanti alle lettere a) e b).

Non sono ammessi i terreni, pur qualificati agricoli nella relativa documentazione catastale, che non siano stati “in produzione” nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di adesione.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità stabilite da AGREA e potranno riguardare esclusivamente particelle agricole ricadenti all’interno del territorio regionale.

Nel caso di un singolo richiedente che intende imboschire particelle ricadenti in ambiti territoriali di differenti Amministrazioni competenti, la domanda dovrà essere **unica** (se le diverse particelle vengono proposte per la concessione del sostegno nella medesima annualità) e dovrà essere trasmessa all’Amministrazione ove ricade la parte più estesa della superficie da rimboschire.

Questa provvederà a inoltrare alle altre Amministrazioni coinvolte copia della domanda e della documentazione di corredo. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell’ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria dell’Amministrazione territorialmente competente.

6. Entità dell’aiuto e dei premi

I sostegni previsti dall’art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all’operazione);
- **costi di manutenzione**, in forma di **premio annuale** per ettaro imboschito per un periodo massimo di 5 anni;
- **perdite di reddito** provocate dall’imboschimento, in forma di **premio annuale** per ettaro per un periodo massimo di 15 anni.

Per quanto riguarda l’entità dell’aiuto sul costo di impianto e dei premi annuali, si rimanda al contenuto del P.S.R. 2007-2013.

Si sottolinea comunque che nel corso di impegno non saranno ammessi aumenti agli importi del premio in relazione all’acquisizione di requisiti soggettivi per i quali è previsto un diverso livello.

Nelle Linee Guida approvate dalla Regione saranno indicate, distinte per ambito territoriale e per tipologia di intervento, le categorie di materiali e/o opere computabili per la definizione dell’importo del sostegno concedibile a titolo di “aiuto all’impianto”.

Come da comma 2 dell’art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, “il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali ... possono essere corrisposti agli affittuari”.

7. Domanda di adesione alla Misura 221

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che intendono beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 221 devono essere iscritte nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Le domande di adesione alla Misura possono essere accolte solo se l'Amministrazione competente ha attivato la relativa Azione della Misura 221 e se le medesime vengono inoltrate secondo le disposizioni e le scadenze definite negli specifici bandi.

La "decisione individuale di concessione del sostegno e dei premi" (ove ne ricorrano le condizioni) è subordinata al possesso dei requisiti di accesso ed alla collocazione in posizione utile nelle graduatorie dell'Amministrazione competente in relazione alle risorse disponibili.

Le scadenze per la presentazione delle domande di adesione alla Misura saranno stabilite con atto della Direzione Generale Agricoltura, con valenza per l'intero territorio regionale.

8. Selezione delle domande di adesione alla Misura 221

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di selezione definiti dal P.S.R. 2007-2013 e dalle Linee guida regionali per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti.

9. Domanda di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito

La richiesta di "verifica della effettuazione dell'impianto" presentata da un beneficiario che ha ottenuto la decisione di concessione del sostegno ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite da parte di un tecnico abilitato, secondo le prescrizioni che saranno contenute nelle Linee Guida regionali. Le Amministrazioni competenti hanno facoltà di non far presentare detto rilievo, qualora le medesime intendano provvedere direttamente all'effettuazione del rilievo in sede di verifica dei lavori.

Il sostegno all'impianto e la prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e di perdita di reddito potranno essere corrisposti unicamente nel caso in cui venga riconosciuta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti.

Le domande di "pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito" dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

Unicamente per i casi di Amministrazioni competenti per le quali le risorse complessive non siano sufficienti a predisporre due bandi aventi adeguata dotazione finanziaria, è data facoltà di applicare la Misura con un solo bando nel 2008 anticipando la dotazione finanziaria prevista per il secondo bando ridotta delle percentuali previste per i trascinamenti.

All'ultima domanda collocata in posizione utile per il finanziamento potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili anche se la domanda riguardasse imboschimenti cui conseguirebbero importi di sostegno superiori, con rimodulazione della domanda unicamente a condizione che gli imboschimenti come "rimodulati" siano autonomamente realizzabili e rispondano ai requisiti di attuazione della Misura e delle specifiche Azioni cui si aderisce.

11. Domanda di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima

I pagamenti dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 potranno essere effettuati unicamente ai beneficiari regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole che ogni anno ne facciano richiesta (vedi la "domanda di pagamento" di cui all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06) nei modi e nei termini definiti da AGREA.

Anche per ottenere il pagamento di premi per manutenzioni e perdite di reddito connessi a interventi di imboscimento realizzati in riferimento a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti (se previsti con risorse del P.S.R. 2007-2013) è necessario presentare la specifica annuale "domanda di pagamento".

Ad integrazione e parziale modifica di quanto a suo tempo disposto con deliberazione regionale n. 312 del 17 febbraio 2006 si stabilisce che **sono soggetti alla presentazione della annuale "domanda di pagamento"** i premi da corrispondere in relazione a imboschimenti attuati in riferimento :

- alla **Misura 221** del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05;
- alla **Misura 2.h** del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- al **Reg. (CEE) 2080/92**;
- al **Reg. (CEE) 1609/89** cosiddetto "ex set-aside".

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno con possibilità di proroga per la totalità dei casi non oltre il termine ultimo per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Non è possibile erogare alcun sostegno in mancanza della presentazione della domanda di pagamento.

Per gli interventi attuati con riferimento alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, le domande di pagamento, anche in considerazione degli obblighi relativi alla "condizionalità" devono

essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Non potrà essere concesso alcun premio a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito per le annualità successive se non è sottoscritto dal beneficiario il prescritto di Piano di Coltura e conservazione che deve comunque essere approvato dall'Ente competente in materia forestale.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi paragrafo "Perdita dei requisiti e inadempimenti") per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda annuale di pagamento dei premi" entro i termini prescritti nei precedenti e successivi paragrafi, determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire premi per l'annualità in riferimento alla quale non ha presentato la domanda di pagamento. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, gli effetti di sospensione dei pagamenti sono comunque prodotti limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili dall'ufficio istruttore.

Per "periodo di impegno" si intende il numero di anni per il quale possono essere corrisposti rispettivamente il premio per le manutenzioni e/o il premio per la perdita di reddito, a decorrere dall'anno in riferimento al quale è stata erogata la prima annualità di detti premi.

Per quanto concerne la perdita dei requisiti soggettivi si rimanda al paragrafo "Perdita dei requisiti e inadempimenti".

12. Modalità di attuazione della Misura

Per consentire la realizzazione di impianti con adeguati standard qualitativi è opportuno che l'approvazione delle graduatorie delle domande ammesse in riferimento agli specifici bandi non avvenga oltre il periodo estivo dell'anno precedente a quello in cui si prevede la "verifica della effettuazione dell'impianto" ed il pagamento dell'aiuto (termine del periodo primaverile dell'anno successivo).

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria, ad eccezione dei casi in cui l'Amministrazione competente, entro e non oltre il medesimo termine, conceda una proroga sulla base di motivata istanza del richiedente. La proroga può essere concessa per un massimo di un anno dal termine prescritto.

Le domande di beneficiari che non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria e non abbiano presentato motivata domanda di proroga si intendono decadute.

In caso di proroga, l'impianto deve essere realizzato necessariamente entro il termine del periodo primaverile del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria.

Le domande di beneficiari che, avendo ottenuto la proroga, non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria si intendono decadute.

Non può essere concessa alcuna proroga per imboschimenti il cui limite di realizzazione è il termine del periodo primaverile dell'anno 2012.

Le graduatorie delle domande di adesione restano in vigore per un anno dalla loro approvazione.

Non possono essere rilasciate "decisioni individuali di concessione del sostegno e dei premi" successivamente al 31 dicembre 2011.

Qualora in relazione all'estensione degli imboschimenti sia necessaria l'applicazione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), *le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.*

Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per "arboricoltura da legno", al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile, secondo quanto disposto dalle medesime normative.

I beneficiari di pagamenti per rimboschimenti di terreni agricoli si impegnanoa rispettare i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

13. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

Gli adempimenti relativi a domande per impianti soggetti alle norme di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000, dovranno essere espletati prima del rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

14. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e della L.R. 10/2007 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03.

All'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 386/2003 e dalla L.R. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della Legge n. 269 del 1973 potrà essere utilizzato entro i termini previsti dal comma 2 dell'art. 18 del Decreto Legislativo 386/2003. In tal caso la documentazione, che deve essere necessariamente presente all'atto della verifica, è quella prevista dalla medesima Legge 269/1973.

Le Amministrazioni competenti dovranno accordare adeguati livelli di preferenzialità ai richiedenti delle Azioni 1 e 2 che al momento della presentazione della domanda di adesione posseggono un contratto di fornitura per materiale certificato con riferimento al Decreto Legislativo 386/2003 e alla L.R. 10/2007.

Le Amministrazioni competenti dovranno altresì accordare adeguati livelli di preferenzialità ai richiedenti delle Azioni 1 e 2 che, sulla base di idonea attestazione di disponibilità del relativo materiale, si impegnano a perseguire obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità impiegando materiale di moltiplicazione di provenienza qualificata. Per gli imboschimenti ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto". Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

Per la realizzazione degli imboschimenti possono essere utilizzate essenze che, pur non essendo comprese nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03 come recepito dalla L.R. 10/2007, siano ammesse dalle Linee Guida che saranno approvate dalla Regione; ciò unicamente qualora il loro impiego complessivo non superi il 5% del totale delle essenze messe a dimora, sempreché non sussistano altre diverse limitazioni al loro riguardo.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora:

- non sia rinvenibile all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", per il materiale di moltiplicazione impiegato, la prescritta documentazione,
- gli estremi/copia del certificato di provenienza del materiale non venga conservato a corredo della domanda di ammissione.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione alla Amministrazione competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

15. Cambio di beneficiario

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di aiuti all'impianto e premi annuali in relazione all'effettuazione di imboschimenti di terreni agricoli, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il *subentro* “... *il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto*” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto alle sanzioni previste.

In tale eventualità la destinazione d'uso dei terreni in questione sarà comunque da ricondurre alle previsioni e alle limitazioni delle specifiche normative (forestali e ambientali) eventualmente applicabili, in riferimento al tipo di soprassuolo conseguito con l'impianto.

Per gli imboschimenti effettuati in riferimento al Reg. (CE) 1257/99, nel caso di subentro di nuovo beneficiario sarà sempre necessario valutare le condizioni specifiche per il subentro nei diritti e negli obblighi con particolare riferimento all'entità dei premi.

Di conseguenza, per il riconoscimento dell'entità dei premi per manutenzioni e perdite di reddito, il soggetto subentrante:

- acquisisce il diritto di beneficiare di premi ancora da corrispondere unicamente se possiede i requisiti prescritti nelle disposizioni relative al programma sulla base del quale è stato effettuato l'imboschimento;
- può beneficiare esclusivamente dei premi che sarebbero stati riconosciuti al cedente, sempreché sia in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra (non potranno essere riconosciuti al subentrante, pur in possesso degli specifici requisiti, premi superiori a quelli riconosciuti al cedente);

- qualora non sia in possesso di tutti i requisiti posseduti dal cedente, saranno riconosciuti i premi previsti per la categoria di beneficiari cui appartiene.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto sarà soggetto alle sanzioni previste.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

16. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" e Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

17. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di "**inadempimento**" si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il "**recupero degli importi indebitamente percepiti**" (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei premi

Per quanto indicato nel P.S.R. 2007-2013, la perdita di requisiti soggettivi rilevanti ai fini della corresponsione dei premi, nei primi 5 anni dalla decisione individuale di concessione, comporta sempre la rideterminazione e riduzione dei premi da corrispondere.

Decorso 5 anni, sempreché non intervenga un “cambio di beneficiario”, eventuali modificazioni dei requisiti soggettivi non determinano modificazione alcuna agli importi originariamente definiti.

In caso di cambi di beneficiario, sussiste sempre la necessità di valutare le condizioni specifiche per il subentro nei diritti e negli obblighi con particolare riferimento all’entità dei premi.

2. Difformità di superficie

E’ da ricondurre a difformità di superficie la dichiarazione di superfici superiori a quelle accertate.

Per i casi di **“difformità” di superficie** si rimanda all’art. 16 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Sono da considerare inadempimenti i casi di seguito elencati:

- taglio anticipato rispetto a quanto prescritto nel P.S.R. 2007-2013 e/o nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti e/o nel Piano di Coltura e conservazione;
- utilizzo, nella realizzazione dell’intervento, o di interventi accessori all’impianto, di “organismi geneticamente modificati”;
- utilizzo, nella realizzazione dell’intervento, o di interventi accessori all’impianto, di esemplari di specie non indicate idonee dal P.S.R. 2007-2013;
- mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. In funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse, la mancata effettuazione dei risarcimenti si concretizza:
 - nell’accertata omissione di interventi di risarcimento specificatamente da effettuare
ovvero
 - nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a quella prevista nel Piano di coltura e conservazione;
- esercizio del pascolo non autorizzato, fatti salvi i casi di pascolamento abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione/effettuazione del controllo in loco);
- mancata effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell’intervento definita nel Piano colturale (minimo un intervento per periodo vegetativo);
- realizzazione d’irrazionali potature non autorizzate (es. sgamollatura e capitozzatura) che pregiudicano l’impianto;

- realizzazione d'innesti e di tagli di ceduzione non autorizzati;
- mancata ottemperanza a prescrizioni vincolanti contenute nel disciplinare di produzione integrata del pioppo;
- effettuazione del taglio di utilizzazione in impianti per la produzione di "biomassa" per periodi superiori o inferiori al periodo di rotazione prescritto nel Piano di Coltura e Conservazione.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

4. Cause di forza maggiore

Le ipotesi di riconoscimento di cause di "forza maggiore o circostanze eccezionali", sono quelli indicati al comma 1 dell'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06. In caso di riconoscimento di tali cause, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti e dei premi percepiti dal beneficiario.

Non potrà essere riconosciuta la "causa di forza maggiore" in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all'autorità competente (AGREA e Amministrazioni territorialmente competenti), da far pervenire nei modi e nei tempi prescritti.

18. Condizionalità

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

19. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. 2007-2013 al par. 5.3.2.5. specifica che *“l’applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*. Pertanto sono da attribuire ai terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all’atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le specifiche priorità previste dai P.R.I.P. per la Misura 221.

Per la Misura 221 non possono essere riconosciuti sostegni aggiuntivi in caso di contestuale attivazione di Accordi Agroambientali Locali (vedi l’articolo 27 del Reg. (CE) 1974/06).

20. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia